

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2011, il giorno 25 del mese di ottobre in Bari presso la sede della Confindustria delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani

tra

Confindustria delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani – Sezione Industria Edile ed Affini rappresentata dal suo Presidente Ing. Domenico De Bartolomeo

e

FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario responsabile sig. Salvatore Bevilacqua

FILCA-CISL rappresentata dal Segretario generale sig. Tommaso Contaldo

FILLEA-CGIL rappresentata dai Segretari generali sigg. Silvano Penna e Giovanni Massaro

si è concordato quanto segue:

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

In applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, fermo restando che alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico del datore di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della Gestione, le parti fissano il contributo per APE ordinaria, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 30 settembre 2012, nella misura del 2,90%.

Il contributo di che trattasi, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le parti, viene fissato a decorrere dal 1° ottobre 2012 nella misura del 3,20%.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. 18 giugno 2008 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del richiamato contratto nazionale.

CONTRIBUTO CASSA EDILE DI BARI

Nel rispetto ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 del c.c.n.l. 18 giugno 2008 e con riferimento al 6° comma dello stesso art. 36, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato complessivamente dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 nella misura del 2,66%.

Dal 1° ottobre del 2012 il contributo di che trattasi, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le parti, viene fissato nella misura complessiva del 2,30%.

Il contributo di che trattasi continuerà ad essere calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, del c.c.n.l. 18 giugno 2008 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Detto contributo è ripartito, secondo la normativa prevista all'8° capoverso dell'art. 36 del c.c.n.l. 18 giugno 2008 nella misura di 5/6 a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 a carico del lavoratore.

In considerazione di quanto precede il contributo viene così ripartito:

- dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012: 2,22% a carico del datore di lavoro e 0,44% a carico del lavoratore;
- dal 1° ottobre 2012: 1,92% a carico del datore di lavoro e 0,38% a carico del lavoratore.

Letto, confermato e sottoscritto

